



MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI



Quando deve essere effettuata?

- secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto
- in assenza di indicazioni, **almeno ogni 2 anni** per le caldaie a gas con potenza inferiore a 35KW

Se l'impianto è nuovo?

- il proprietario **non** deve presentare la DAM (Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione). Essa verrà rilasciata al primo intervento manutentivo
- l'installatore lo deve inserire nel C.U.R.I.T entro 6 mesi

Se la caldaia non è mai stata attivata o è stata disattivata?

- la manutenzione **non** deve essere fatta
- il proprietario/inquilino o l'amministratore di condominio deve **indicarlo sul libretto** di manutenzione e **mandare autocertificazione** alla città metropolitana di Milano

Quanto costa?

- 8€ ogni 2 anni, più i costi della manutenzione

Chi la esegue?

- un'impresa di manutenzione iscritta al C.U.R.I.T
(può consultare i manutentori sul sito www.curit.it/cerca_manutentore)


Cosa deve fare il manutentore?

- compilare il rapporto tecnico che, comprensivo della prova fumi e degli 8€, diventa la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM)
- inviare la DAM al C.U.R.I.T entro un mese

Cosa deve fare il proprietario/inquilino?

- Firmare la DAM insieme al manutentore

- pagare il contributo dovuto
- conservare tutta la documentazione cartacea (può controllare i dati del suo impianto sul sito del C.U.R.I.T)



IL DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento con le seguenti articolazioni:

1. se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravii di spesa per gli altri condomini
(è definito dal tecnico che installerà la nuova caldaia)
2. Nel caso di distacco, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle **sole spese** per la **manutenzione straordinaria** dell'impianto e per la sua **conservazione e messa a norma**

Legge di riferimento **D.G.R. 1118/13**

UTILIZZO BIOMASSE LEGNOSE

Per limitare l'inquinamento atmosferico, derivato dalla combustione delle biomasse legnose, la Regione ha previsto delle limitazioni all'utilizzo della biomassa per il riscaldamento domestico. Le **norme regionali** a cui fare riferimento sono:



D.G.R 7635/2008 ALL. 2

Dal 15 Ottobre al 15 Aprile, in zona critica oppure nei comuni al di sotto dei 300m s.l.m, è vietato l'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa* nel caso siano presenti altri impianti di riscaldamento alimentati con combustibili ammessi.

*Appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti
- camini chiusi, stufe e qualunque altro dispositivo alimentato a biomassa legnosa con:
 - > Rendimento insufficiente (<63%)
 - > Valore di emissione di monossido di carbonio (CO) < 0.5%

D.G.R 1118/2013 cap. 15

Per gli impianti alimentati a biomassa, il cui uso è consentito, è obbligatorio:

- far **targare** il proprio **impianto** da un tecnico abilitato
- eseguire la **manutenzione** almeno **ogni 2 anni**, comprensiva della pulizia delle canne fumarie